

### Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

Nomina, per integrazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 48 dello Statuto sociale, di un Consigliere.  
Delibere inerenti e conseguenti.



## **Relazione del Consiglio di Gestione sul Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. n. 58/98 (e successive modificazioni).**

### **Nomina, per integrazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 48 dello Statuto sociale, di un consigliere. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Soci,

il 4 febbraio 2013 è cessato dalla carica di Consigliere di Sorveglianza, a seguito di dimissioni, il prof. Carlo Dell'Aringa (Consigliere espresso da una lista risultata di minoranza, nominato dall'Assemblea del 22 ottobre 2011).

Al riguardo, non è stato possibile l'integrazione del Consiglio di Sorveglianza, stante l'indisponibilità di candidati non eletti appartenenti alla medesima lista cui apparteneva il Consigliere cessato.

Conseguentemente, l'Assemblea dei Soci del 26/27 aprile p.v. è chiamata a sostituire – ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Sociale – il Consigliere dimissionario.

Premesso quanto sopra, in applicazione delle norme di legge e di Statuto, l'Assemblea è chiamata a nominare un Consigliere di Sorveglianza, che verrà a scadere dalla carica, unitamente agli altri membri del Consiglio di Sorveglianza, in occasione dell'Assemblea dei Soci che si terrà – ai sensi degli artt. 2364-bis, comma 2 e 2364 comma 2 Codice Civile – nella primavera del 2014.

Con riferimento alla sostituzione di Consiglieri di Sorveglianza, la nomina assembleare – ai sensi del citato articolo 48 dello Statuto Sociale – avviene con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.

Ciascuna candidatura – ai sensi dell'art. 21, comma 4 del vigente Regolamento Assembleare – deve essere presentata da almeno trecento Soci o, in alternativa, da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,50% del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni rispetto alla data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Possono altresì presentare candidature gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) che detengano una quota almeno pari allo 0,5% del capitale sociale, che documentino secondo le modalità prescritte il loro possesso al momento delle presentazioni delle candidature.

Si precisa che ciascun Socio o Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari può concorrere a presentare le candidature in numero massimo pari al numero di componenti il Consiglio di Sorveglianza da eleggere; pertanto in questo specifico caso ciascun proponente può presentare una candidatura con un solo nominativo, con l'avvertenza che in caso di inosservanza di tale regola la sua sottoscrizione non viene computata per alcun candidato.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 47, comma 3 dello Statuto, tutti i Consiglieri di Sorveglianza devono essere Soci; possono altresì assumere la carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che al momento della nomina abbiano presentato domanda di ammissione a Socio, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, fermo restando che il mancato accoglimento della domanda, al termine del procedimento previsto dal medesimo art. 11, costituisce causa di decadenza del consigliere.

Non possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e in particolare:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Gestione della Banca, nonché gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero ai componenti del Consiglio di Gestione della Banca e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa legale e regolamentare. In ogni caso:

- (i) tutti i componenti devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;
- (ii) almeno cinque componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- (iii) almeno tre componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I requisiti di cui ai punti (ii) e (iii) possono cumularsi nella stessa persona.

Le proposte di nomina, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate, ai sensi di legge, presso la Sede sociale almeno venticinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione ed essere corredate: (1) dall'elenco dei presentatori, completo delle relative firme e delle informazioni afferenti l'identità degli stessi, con la dichiarazione del numero di azioni della Banca complessivamente detenute rilevanti ai fini della presentazione della proposta di nomina; (2) dal *curriculum* professionale dei soggetti designati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, anche tenuto conto di quanto precisato dalla Nota di Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012, in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche; (3) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica, ivi compresa l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., e/o l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali e l'esercizio di attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Si fa infine presente che il documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Sorveglianza previsto dalla citata Nota di Banca d'Italia – che prevede, in particolare, che gli organi sociali delle banche identifichino preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale e successivamente ne verifichino la rispondenza con la composizione effettiva risultante dal processo di nomina – unitamente al documento "Istruzioni per l'esercizio del diritto alla presentazione delle proposte di nomina di candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza" saranno messi a disposizione dei Soci, presso la Sede sociale e sul sito internet [www.bpm.it](http://www.bpm.it), in tempo utile per la presentazione delle suddette candidature.

Milano, 19 marzo 2013

Il Consiglio di Gestione